BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO TRIENNALE ALLE ASSOCIAZIONI CHE REALIZZANO INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA PER LA FORNITURA GRATUITA DI CANI GUIDA

articolo 1. Finalità e obiettivi

articolo 2. Soggetti destinatari dei contributi

articolo 3. Dotazione finanziaria

articolo 4. Interventi finanziabili e spese ammissibili

articolo 5. Modalità di presentazione delle domande

articolo 6. Istruttoria delle domande, criteri di valutazione e modalità di assegnazione e concessione del contributo

articolo 7. Rendicontazione del contributo.

articolo 8. Ispezioni e controlli

articolo 9. Obblighi dei beneficiari

articolo 10. Revoca e rideterminazione del contributo

articolo 11. Divieto di cumulo

articolo 12. Rinvio

articolo 1. Finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina, in attuazione dell'articolo 8, commi da 48 a 52, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Stabilità 2025), le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, nonché le spese ammissibili e le modalità e i termini di approvazione della graduatoria e di concessione di un contributo triennale volto a sostenere le spese relative alla fornitura gratuita di cani guida a persone con disabilità visiva residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

articolo 2. Soggetti destinatari dei contributi

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
b) avere sede legale o operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
c) erogare servizi e realizzare interventi a favore di persone con disabilità visiva.

articolo 3. Dotazione finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 le risorse finanziarie disponibili per il triennio 2025-2027 ammontano complessivamente a euro 150.000, suddivise in ragione di 50.000 euro per ciascun anno.

articolo 4. Interventi finanziabili e spese ammissibili

1. Sono finanziabili a norma del presente bando gli interventi relativi all'approvvigionamento, allevamento, selezione e addestramento del cane fino alla sua assegnazione gratuita a una persona con disabilità visiva residente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Per essere ammissibili le spese devono:
a) essere chiaramente riferibili alle attività di cui al comma 1;
b) essere sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

c) essere intestate e pagate dal soggetto beneficiario del contributo.
3. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti tipologie:
a) spese per l'acquisto dei cani guida;
b) spese per l'addestramento del cane da parte di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 del regolamento emanato con DPReg 19 ottobre 2017, n. 241, comprensive degli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività;
c) spese per l'allevamento dei cani guida (quali, a titolo esemplificativo, cibo, toelettatura, guinzagli);
d) spese per gli oneri derivanti dalla custodia in pensione dei cani in strutture autorizzate ai sensi del regolamento emanato con DPReg 241/2017, di proprietà ovvero di terzi;
e) spese per prestazioni veterinarie e per l'acquisto di medicinali veterinari;
f) spese per l'assicurazione per responsabilità civile da proprietà del cane.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile esclusivamente qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.
5. Le spese di acquisto di materiali ammortizzabili rientranti nelle voci di cui al comma 3 sono ammissibili nel limite massimo di euro 516,46 iva esclusa per singolo bene.

articolo 5. Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande, redatte secondo l'allegato A al presente bando, sono presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 al Servizio competente in materia di disabilità, perentoriamente entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR):
2. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato, devono essere allegati i seguenti documenti:
a) relazione illustrativa, suddivisa in tre parti, una per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, delle attività svolte e di quelle che si intendono realizzare, con l'indicazione:
- del numero di cani guida che si intendono consegnare anno per anno e se gli stessi sono stati ceduti all'associazione a titolo gratuito;
- del numero delle persone con disabilità visiva in lista d'attesa;
- delle eventuali convenzioni con studi veterinari o fornitori di cibo o servizi di tolettatura o di custodia in pensione;
- delle modalità di assegnazione del cane guida alla persona con disabilità visiva;
b) preventivo di spesa dettagliato, suddiviso in tre parti, uno per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, delle voci di spesa indicate all'articolo 4, comma 3, con indicazione anche delle eventuali spese già sostenute per l'anno 2025;
c) atto di delega alla firma da parte del legale rappresentante, in caso di firma del delegato;
d) copia fotostatica fronte retro del documento di identità del sottoscrittore o del delegato, in caso di firma autografa della domanda;
e) copia conforme delle convenzioni e degli accordi sottoscritti e indicati nella relazione di cui alla lett. a).
3. Non saranno prese in considerazione le domande:
a) pervenute oltre il termine perentorio stabilito dal comma 1;
b) trasmesse in modalità diverse da quelle stabilite dal presente articolo;
c) prive della sottoscrizione o sottoscritte da persone diverse da quelle indicate al comma 2.

articolo 6. Istruttoria delle domande, criteri di valutazione e modalità di assegnazione e concessione del contributo

1. Il Servizio competente in materia di disabilità procede alla verifica dei requisiti e dell'ammissibilità delle domande e della documentazione allegata.
2. In caso di necessità gli uffici competenti possono richiedere eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il contributo è concesso, nei limiti della disponibilità finanziaria, mediante procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, sulla base dei seguenti criteri:

Cani guida addestrati e consegnati gratuitamente	**Punti (massimo 6)**

n. cani addestrati e consegnati da 1 a 2 n. cani addestrati e consegnati da 3 a 4 n. cani addestrati e consegnati 5+	2 4 6
Cani ricevuti a titolo gratuito	**Punti (massimo 2)**
No Sì	0 2
Convenzione con studi veterinari	**Punti (massimo 2)**
No Sì	0 2
Convenzione con fornitori	**Punti (massimo 4)**
Nessuna convenzione n. convenzioni da 1 a 2 n. convenzioni da 3 +	0 2 4
N. persone in lista d'attesa	**Punti (massimo 6)**
Persone da 1 a 3 Persone da 4 a 6 Persone da 7+	4 5 6

4. Le domande che non raggiungono un punteggio maggiore o uguale a 6 non sono finanziabili e non sono inserite nella graduatoria delle domande ammesse a contributo.
5. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di disabilità, adottato entro 180 giorni dal termine di presentazione delle domande, è approvata la graduatoria delle domande ammesse a contributo ed è determinata l'associazione a cui è concesso il contributo triennale.
6. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 5 è erogato il contributo per l'annualità 2025, in un'unica soluzione nella misura del 100 per cento, nel limite massimo previsto dall'articolo 3 del presente bando. L'erogazione delle annualità successive è subordinata all'approvazione della rendicontazione presentata ai sensi dell'articolo 7.
7. Qualora il contributo concesso al soggetto collocatosi nella prima posizione della graduatoria dei soggetti finanziabili fosse inferiore al limite massimo stabilito dall'articolo 3, il Servizio competente in materia di disabilità procederà alla concessione della quota residua al soggetto collocatosi nella posizione immediatamente successiva, previa accettazione da parte di quest'ultimo.

articolo 7. Rendicontazione del contributo.

1. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della prima annualità del contributo erogato.
2. Il soggetto beneficiario presenta a titolo di rendiconto, da trasmettere esclusivamente via pec al Servizio competente in materia di disabilità e da effettuarsi a noma dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:
a) l'elenco analitico delle spese sostenute, redatto secondo l'allegato B al presente Bando, con l'indicazione della documentazione giustificativa della spesa, corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
b) una relazione illustrativa dell'attività svolta con l'indicazione, tra l'altro:
- del numero dei cani guida allevati, addestrati e assegnati;
- dei Comuni di residenza delle persone assegnatarie dei cani guida;
c) il preventivo di spesa aggiornato e una relazione sulle attività previste per l'annualità successiva, con le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a).
3. A seguito dell'approvazione della rendicontazione di ogni annualità, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di disabilità è erogata l'annualità successiva e stabilito il termine di rendicontazione della stessa, da effettuarsi in conformità alle previsioni del comma 2.
4. Al termine dell'ultima annualità, a titolo di rendicontazione finale, il soggetto beneficiario trasmette la documentazione di cui al comma 2, lettera a) unitamente ad una relazione conclusiva delle attività svolte.
5. Il termine di rendicontazione di ciascuna annualità è prorogabile per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, previa istanza del beneficiario, debitamente motivata e presentata entro la scadenza dello stesso stabilita dal Servizio competente in materia di disabilità ai sensi del presente articolo. In caso di accoglimento, la

proroga del termine di rendicontazione è concessa con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di disabilità.

articolo 8. Ispezioni e controlli

1. I beneficiari sono soggetti alle ispezioni e ai controlli previsti dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

articolo 9. Obblighi dei beneficiari

1. Su tutto il materiale con cui è promossa l'attività, quali in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati e social network, deve essere indicato che le attività sono realizzate con il contributo di cui al presente bando.
2. La documentazione giustificativa della spesa e la documentazione a supporto della rendicontazione deve essere conservata in originale e resa disponibile a richiesta del Servizio competente in materia di disabilità.

articolo 10. Revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo concesso è revocato:
a) in caso di mancata presentazione della rendicontazione nei termini stabiliti dall'articolo 7 del presente bando;
b) in caso di rinuncia da parte del beneficiario;
c) in caso di mancata realizzazione dell'attività, accertata anche a seguito dei controlli eseguiti a norma dell'articolo 8 del presente bando;
d) in caso di perdita da parte del beneficiario di uno dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del presente bando.
2. Il contributo è rideterminato:
a) nel caso in cui, in sede di rendicontazione, sia accertata una spesa ammissibile inferiore rispetto al contributo concesso ed erogato;
b) in caso di variazioni del preventivo di spesa che determinino una riduzione della spesa ammissibile.
3. In caso di revoca o rideterminazione del contributo, si applicano le previsioni dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

articolo 11. Divieto di cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri contributi concessi per le medesime finalità.

articolo 12. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e le normative di settore applicabili.